

In quella circostanza lo stesso onorevole Baccarini, che aveva interesse per la cosa pubblica di far discutere questo disegno di legge, si lamentò di non vederlo più iscritto nell'ordine del giorno. Rammento anzi, (e prendo questa occasione per ringraziarlo) come l'onorevole nostro presidente dichiarasse che era stato tolto dall'ordine del giorno perchè io, relatore, mi trovavo ammalato, lo che risultava da congedi ottenuti, e che quindi non era per mia colpa se non poteva in quell'epoca trovarmi presente alla discussione. Si arrivò così alle vacanze estive, e venne il 1884.

L'onorevole Baccarini ha perfettamente ragione di lamentare che ancora non sia giunto il momento di discutere il disegno di legge. Ed io aggiungo ch'è bene uscirne una buona volta. E quindi vorrei fare un appello qui ai miei colleghi della Commissione, anche se assenti, di voler presenziare la seduta di giovedì prossimo venturo, in quantochè suppongo che alcune modificazioni saranno presentate dai singoli Deputati, e mi parrebbe opportuno che il povero relatore avesse il consiglio ed il conforto dei suoi colleghi della Commissione.

Approvo quindi la dilazione della discussione di questo disegno di legge a giovedì prossimo venturo, anche perchè si dà tempo ai miei colleghi della Commissione di venire in Roma per assistere alla discussione di questo disegno di legge, che è modesto nella forma, ma importantissimo per le disposizioni in esso contenute.

Presidente. Rimane quindi stabilito che la discussione di questo disegno di legge è rimandata a giovedì; aggiungo che sarà iscritto col primo numero nell'ordine del giorno di quella tornata.

Il deputato Franzi presenta una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Franzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Franzi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal ministro delle finanze per approvazione di contratti di permuta, vendite e cessioni di uso di beni demaniali.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Il ministro dei lavori pubblici presenta due disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro

di presentare alla Camera un disegno di legge per approvare una transazione col consorzio delle bonificazioni pontine concernente la consegna di opere incomplete, ed un altro disegno di legge per il riscatto della ferrovia Fiumicino-Ponte Galera.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due disegni di legge che saranno stampati e distribuiti.

Il deputato Boselli riferisce intorno al coordinamento della legge sulla marineria mercantile.

Presidente. Invito l'onorevole Boselli a riferire, a nome della Commissione, sull'opera di coordinamento della legge per provvedimenti relativi alla marineria mercantile.

Boselli, relatore. La Commissione, sciogliendo la riserva da essa fatta intorno al coordinamento del disegno di legge per provvedimenti relativi alla marineria mercantile, si onora di significare alla Camera che il coordinamento da essa compiuto si riferisce quasi interamente al cambiamento della numerazione degli articoli citati nei due diversi disegni che stavano dinanzi alla Camera.

Le correzioni che occorrono nel testo che sarà votato da questa Assemblea sono le seguenti:

All'articolo 6 conviene sopprimere le parole: " di cui all'articolo 51 della presente legge, " perchè esso si riferisce ad un articolo speciale che il disegno di legge supponeva fosse approvato. Invece la Camera sopprime quell'articolo. Solamente in occasione dell'articolo 1° e di altri articoli si fece allusione al regolamento che il Governo, valendosi delle facoltà proprie del potere esecutivo, emanerà per questa legge. Accogliendo un emendamento dell'onorevole Randaccio si adoperarono le parole: " del regolamento per l'esecuzione della presente legge. " Ora la Commissione, ogni qual volta nel primitivo testo si trovano le parole: " di cui all'articolo 51 " ha sostituito quest'altre: " per l'esecuzione della presente legge. "

Nell'articolo 9 occorre sopprimere egualmente le parole: " di cui all'articolo 51 " e sostituire le seguenti: " per l'esecuzione della presente legge. "

All'articolo 11, invece delle parole: " articoli 7 e 9 " conviene sostituire le parole: " articoli 8 e 10. "

Nell'articolo stesso, ultimo comma, in luogo delle parole: " precedente articolo 9 " occorre dire: " precedente articolo 10. "

Nell'articolo 13 invece delle parole: " di cui